

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4572 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto assembleare 3934 Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Norme in materia di agricoltura sociale". A firma dei Consiglieri: Caliendo, Rainieri, Zappaterra, Piccinini, Amico, Bulbi, Daffadà, Marchetti Francesca, Fabbri, Rontini, Sabbatini (PG/2022/2848 del 20 gennaio 2022)

ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'agricoltura sociale rappresenta un'interessante opportunità per le imprese agricole, per diversificare le attività e offrire alle comunità locali servizi e luoghi di inclusione;

l'attenzione su queste opportunità è aumentata tra gli operatori sociosanitari, che sempre più si fanno promotori di iniziative di collaborazione con gli imprenditori agricoli, per realizzare attività in risposta alle esigenze specifiche dei territori in cui operano;

nonostante le cooperative sociali sono state le prime a sperimentare questa pratica innovativa, che ha connotazioni precise, radicate nell'integrazione tra vari settori, la legge 141/2015 prevede che le cooperative sociali possano svolgere agricoltura sociale, a condizione che il fatturato derivante dall'attività agricola sia pari almeno al 30% del totale.

Preso atto che

le pratiche di agricoltura sociale sono in grado, in particolare, di generare benefici sia per i destinatari, che per le aree rurali e le comunità locali in cui si svolgono, che nei confronti della società nel suo complesso;



Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5862 – 527.5714-527.5356

email ALAffLegCom@Regione.Emilia-Romagna.it

PEC ALAffLegCom@postacert.regione.emilia-romagna.it WEB www.assemblea.emr.it

la legge nazionale da un lato è riuscita a dare una cornice giuridica al fenomeno promuovendone la sua affermazione, dall'altro appare ancora fortemente influenzata da posizioni di conservazione le quali pongono un freno all'affermazione dell'innovazione.

Considerato che

la condizione che il fatturato derivante dall'attività agricola sia pari almeno al 30% del totale limita i soggetti attuatori dell'agricoltura sociale alle sole aziende agricole e cooperative sociali con oltre il 30% di fatturato in agricoltura, escludendo di fatto ogni altra organizzazione o realtà che pratica l'agricoltura sociale, non tenendo conto del fatto che la stessa, in questi anni, ha trovato le sue risposte più interessanti nelle realtà più piccole, meno strutturate, che riescono a metter maggior creatività nella costruzione di interventi di relazione, nell'inserimento socio-lavorativo.

Impegna la Giunta regionale

a sollecitare il Parlamento ed il Governo ad avanzare proposte di modifica della legge 141/2015, affinché le cooperative sociali possano svolgere agricoltura sociale, anche qualora il loro fatturato derivante dall'attività agricola sia inferiore al 30% del fatturato totale.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 18 gennaio 2022